



89

La misura seguente:

- a)  $\text{L. } 1.500$ - mensili ai portieri aventi a carico non meno di 5 figli di età inferiore ai 18 anni;
- b)  $\text{L. } 1.300$ - mensili ai portieri aventi a carico non meno di 3-4 figli di età inferiore ai 18 anni;
- c)  $\text{L. } 1.100$ - mensili ai portieri aventi a carico non meno di 1-2 figli di età inferiore ai 18 anni;
- d)  $\text{L. } 900$ - mensili ai coniugati o vedovi senza figli minori a carico.

Tale indennità che ha avuto effetto retroattivo dal 1° Luglio 1946 per i portieri degli stabili di Roma, e successivamente dal 1° ottobre in poi per quelli delle Amministrazioni periferiche, doveva essere conguagliata con futuri aumenti salariali eventualmente concordati tra le categorie sindacali interessate.

Il Sindacato Nazionale Custodi Beni Pubblici, con nota del 12 corrente, ha chiesto che la misura dell'indennità di contingenza di cui al suaccennato decreto, venga invece corrisposta integralmente senza essere assorbita dall'altra indennità precedentemente concessa dall'Istituto con spirito di liberalità.

Al riguardo il Direttore Generale osserva che, in realtà, le condizioni economiche dei dipendenti portieri sono particolarmente disagiate: